I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 204/69 DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 1969

che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare gli articoli 16, paragrafo 5, e 17, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (2), in particolare gli articoli 9, paragrafo 2, quarto comma, e 10, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione del mercato del riso (3), in particolare gli articoli 17, paragrafo 5, e 18, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (4), in particolare gli articoli 17, paragrafo 2, quinto comma, e 19, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (5), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, e 18, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nei settori summenzionati prevedono che, nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti agricoli in questione sotto forma di alcune merci trasformate non comprese nell'allegato II del trattato, sulla base dei corsi o dei prezzi di detti prodotti praticati sul mercato mondiale, la differenza tra detti corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta mediante restituzioni all'esportazione; che è necessario all'uopo adottare norme generali relative alle condizioni di concessione delle suddette restituzioni e definire i criteri per la determinazione del relativo importo;

considerando che i prodotti summenzionati possono essere ottenuti, sia direttamente a partire dai prodotti di base, sia a partire da prodotti derivati dalla trasformazione di detti prodotti di base, sia ancora a partire da prodotti assimilati a questi prodotti di base o ai prodotti derivati dalla loro trasformazione; che è opportuno fissare le regole applicabili, nell'uno e nell'altro caso, per il calcolo dell'ammontare della restituzione all'esportazione;

considerando che è opportuno fare in modo che le imprese esportatrici possano conoscere con sufficiente anticipo l'importo della restituzione di cui possono beneficiare; che all'uopo, con le riserve previste all'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento n. 120/67/CEE ed agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati, occorre fissare tale importo per la durata di un mese; che anche l'instaurazione di un regime di fissazione anticipata delle restituzioni, purché sia accompagnato dalle necessarie garanzie, risponde a tale preoccupazione;

considerando che occorre tener conto delle esigenze specifiche delle industrie produttrici delle merci in questione e del fatto che la fabbricazione delle stesse richiede, nella maggior parte dei casi, l'impiego di vari prodotti agricoli che possono beneficiare di restituzioni diverse; che la fissazione congiunta di tali restituzioni sembra poter rispondere a tale preoccupazione;

---

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.
(3) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(4) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(5) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

considerando che, a livello della restituzione, è opportuno porre le industrie che utilizzano prodotti agricoli comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi sotto il regime del traffico di perfezionamento attivo in uguali condizioni di concorrenza per quanto concerne l'approvvigionamento di queste materie prime;

considerando che la proporzione di prodotti agricoli soprammenzionati entrati nella fabbricazione della maggior parte delle merci esportate è essenzialmente variabile; che quindi l'importo della restituzione deve essere determinato in funzione del quantitativo di prodotti di base realmente impiegati nella fabbricazione delle merci esportate; che, tuttavia, per quanto concerne talune merci la cui composizione è semplice e relativamente costante, è opportuno, ai fini di una semplificazione di carattere amministrativo, che l'importo della restituzione venga determinato in funzione dei quantitativi di prodotti agricoli fissati forfettariamente;

considerando che è opportuno esigere dagli esportatori che essi dichiarino le quantità di prodotti impiegati per la fabbricazione delle merci esportate;

considerando che, per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni dei regolamenti di organizzazione comune dei mercati relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione, è opportuno escludere dal beneficio delle restituzioni i prodotti entrati nella fabbricazione delle merci provenienti dai paesi terzi che sono esportate, dopo essere state messe in libera pratica nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi, sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato ed elencate secondo i casi:

— nell'allegato B del regolamento n. 120/67/CEE,

— nell'allegato del regolamento n. 122/67/CEE,

— nell'allegato B del regolamento n. 359/67/CEE,

— nell'allegato del regolamento n. 1009/67/CEE,

— nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68,

riportate negli allegati B o C del presente regolamento e denominate in appresso «merci», dei prodotti di base di cui all'allegato A, dei prodotti ottenuti dalla loro trasformazione, nonché dei prodotti la cui assimilazione a tali due prime categorie risulta dalle disposizioni del paragrafo 2, sono fissate e concesse secondo le regole generali indicate nel presente regolamento.

2. Per l'applicazione del presente regolamento:

a) le merci fabbricate con fecola di patate della voce 11.08 della tariffa doganale comune, con fecole di radici e tubercoli di cui alla voce 07.06 della tariffa doganale comune, nonché con le farine e i semolini della voce 11.06 della tariffa doganale comune sono considerate come fabbricate con amido di granturco;

b) le merci fabbricate con:

— latte fresco, non concentrato né zuccherato, con un tenore di grassi provenienti dal latte inferiore o uguale allo 0,1 % in peso, o

— latte o crema di latte concentrati non in polvere, senza aggiunta di zucchero, con un tenore di grassi provenienti dal latte inferiore allo 0,5 % in peso, o

— latte in polvere, senza aggiunta di zucchero, con un tenore di grassi provenienti dal latte inferiore all'1,5 %,

sono considerate come fabbricate con latte in polvere rispondente alla definizione del prodotto pilota del gruppo n. 2 di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1];

c) le merci fabbricate con:

— latte o crema di latte freschi, non concentrati né zuccherati, con un tenore di grassi provenienti dal latte superiore allo 0,1 % e inferiore o uguale al 6 % in peso, o

— latte o crema di latte in polvere, senza aggiunta di zucchero, con un tenore di grassi provenienti dal latte superiore all'1,5 % in peso,

sono considerate come fabbricate con latte in polvere rispondente alla definizione del prodotto pilota del gruppo n. 3 di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 823/68;

---

[1] GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 3.

d) le merci fabbricate con latte o crema di latte concentrati, non in polvere, senza aggiunta di zucchero, con un tenore di grassi provenienti dal latte, uguale o superiore allo 0,5 % in peso, sono considerate come fabbricate con latte concentrato rispondente alla definizione del prodotto pilota del gruppo n. 4 di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 823/68;

e) le merci fabbricate con:

— latte o crema di latte freschi, non concentrati né zuccherati, con un tenore di grassi provenienti dal latte superiore al 6 % in peso, o

— burro con un tenore di grassi provenienti dal latte superiore all'82 % in peso,

sono considerate come fabbricate con burro rispondente alla definizione del prodotto pilota del gruppo n. 6 di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 823/68.

Articolo 2

La restituzione applicabile a titolo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, all'esportazione di una merce è uguale alla somma degli importi ottenuti moltiplicando la quantità, determinata in conformità dell'articolo 3, di ciascuno dei prodotti di base di cui all'allegato A, per l'aliquota della restituzione relativa al prodotto di base considerato, quale risulta, per unità di peso, dall'applicazione dell'articolo 4.

Articolo 3

1. Per quanto riguarda le merci di cui all'allegato B, la quantità di ciascuno dei prodotti di base di cui all'allegato A che deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'ammontare della restituzione è determinata come segue:

a) se è utilizzato un prodotto di base di cui all'allegato A allo stato naturale o un prodotto assimilato, la quantità è quella effettivamente utilizzata per la fabbricazione della merce esportata.

Per le merci fabbricate con latte fresco, non concentrato, né zuccherato, con un tenore di grassi provenienti dal latte inferiore o uguale allo 0,1 % in peso, la quantità del prodotto pilota del gruppo n. 2 che deve essere presa in considerazione è determinata in base ad un tasso di conversione di 8,62 kg di prodotto pilota per 100 kg di latte fresco, non concentrato né zuccherato.

Per le merci fabbricate con latte o crema di latte concentrati, non in polvere, senza aggiunta di zucchero, con un tenore di grassi provenienti dal latte inferiore allo 0,5 % in peso, la quantità del prodotto pilota del gruppo n. 2 che dev'essere presa in considerazione è determinata in base ad un tasso di conversione di 26 kg di prodotto pilota per 100 kg di latte o di crema di latte concentrati, non in polvere, senza aggiunta di zucchero.

Quando una merce è stata fabbricata con prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), la quantità di prodotto pilota dei gruppi n. 3, n. 4 o n. 6 che dev'essere presa in considerazione, secondo i casi, è determinata in base ad un tasso di conversione di:

— 3,85 kg di prodotto pilota del gruppo n. 3 per 1 % di grassi provenienti dal latte contenuto in 100 kg di prodotto lattiero-caseario assimilato a detto prodotto pilota;

— 13,33 kg di prodotto pilota del gruppo n. 4 per 1 % di grassi provenienti dal latte contenuto in 100 kg di prodotto lattiero-caseario assimilato a detto prodotto pilota;

— 1,22 kg di prodotto pilota del gruppo n. 6 per 1 % di grassi provenienti dal latte contenuto in 100 kg di prodotto lattiero-caseario assimilato a detto prodotto pilota.

b) se è utilizzato un prodotto

— ottenuto dalla trasformazione di un prodotto di base compreso nell'allegato A o di un prodotto assimilato a detto prodotto di base,

— o assimilato a un prodotto ottenuto dalla trasformazione di un prodotto di base compreso nell'allegato A,

e compreso nell'allegato II del trattato, tale quantità è quella effettivamente impiegata nella fabbricazione della merce esportata, ridotta a una quantità di prodotto di base compreso nell'allegato A applicando secondo i casi le regole particolari di calcolo, i rapporti di equivalenza o i coefficienti fissati per la determinazione dei prelievi applicabili all'importazione dei prodotti considerati.

c) se viene utilizzato:

— un prodotto ottenuto dalla trasformazione di un prodotto di base compreso nell'allegato A o di un prodotto assimilato a detto prodotto di base, e non compreso nell'allegato II del trattato,

— o un prodotto ottenuto dalla miscela o dalla trasformazione di vari prodotti di base com-

presi nell'allegato A, e/o di prodotti assimilati a detti prodotti di base, e/o di prodotti di cui al precedente trattino,

tale quantità è uguale, per ciascuno dei prodotti di base di cui all'allegato A considerati e fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, alla quantità risultante dagli accertamenti effettuati, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, tenendo conto, se del caso, delle regole particolari di calcolo, dei rapporti d'equivalenza o dei coefficienti di cui alla lettera b).

2. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, sono considerati come effettivamente impiegati i prodotti utilizzati allo stato naturale nel processo di fabbricazione delle merci.

3. Per quanto concerne le merci di cui all'allegato C, la quantità dei prodotti di base che deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'ammontare della restituzione è quella fissata nell'allegato stesso per ciascuna di dette merci.

4. Se gli allegati dei regolamenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, saranno completati con l'iscrizione di nuove merci, per l'applicazione di quanto disposto ai paragrafi 1, 2 e 3 esse saranno considerate comprese nell'allegato B del presente regolamento, salvo disposizioni contrarie del Consiglio che delibera, su proposta della Commissione, secondo la procedura di votazione di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

Articolo 4

1. Il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base di cui all'allegato A. Tuttavia, il tasso della restituzione applicabile alle uova di volatili da cortile in guscio, fresche o conservate, nonché alle uova senza guscio e ai gialli d'uovo, per usi alimentari, freschi, secchi o diversamente conservati, non zuccherati, è fissata per un periodo identico a quello preso in considerazione per la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti esportati allo stato naturale.

2. Il tasso della restituzione è determinato tenendo conto in particolare:

a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base di cui all'allegato A delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;

b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;

c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo.

3. Per la fissazione del tasso della restituzione, viene tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili negli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base di cui all'allegato A o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato.

4. Quando la situazione nel commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario, per le caseine della voce 35.01 A della tariffa doganale comune la restituzione può essere differenziata secondo la destinazione.

Articolo 5

1. Il tasso della restituzione è quello applicabile il giorno in cui le merci vengono esportate.

2. Tuttavia, fatta eccezione per quanto riguarda i prodotti di base di cui all'allegato A alle voci 04.05 A I b) e ex 04.05 B I, su domanda dell'interessato viene applicato un sistema di fissazione anticipata del tasso della restituzione. In tale caso, all'esportazione, che deve essere effettuata durante il periodo di validità del certificato di cui all'articolo 6, viene applicato il tasso della restituzione applicabile il giorno in cui viene presentata la domanda di detto certificato.

Il tasso della restituzione calcolato alle condizioni previste al comma precedente viene adattato in base alle stesse norme valide per la fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti di base di cui all'allegato A esportati allo stato naturale, escluse le norme relative al correttivo di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE e 17, paragrafo 4, del regolamento n. 359/67/CEE.

Articolo 6

1. La concessione della restituzione con il sistema della fissazione anticipata previsto all'articolo 5, paragrafo 2, è subordinata alla presentazione di un certificato di fissazione anticipata che gli Stati membri rilasciano a tutti gli interessati che ne facciano domanda, qualunque sia il loro domicilio nella Comunità.

I certificati di fissazione anticipata sono validi per le esportazioni effettuate con partenza dalla Comunità a decorrere da una data che sarà fissata dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, secondo la procedura di votazione di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato e, al più tardi, a decorrere dal 1° agosto 1969. Fino a tale data, detti certificati sono validi solo per le esportazioni effettuate con partenza dallo Stato membro che li ha rilasciati.

2. Il rilascio dei certificati di fissazione anticipata è condizionato alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisce l'impegno di esportare durante il periodo di validità del certificato; la cauzione resta del tutto o in parte acquisita se, durante tale periodo, l'esportazione non è stata effettuata o è stata effettuata in parte.

Articolo 7

La durata di validità dei certificati di fissazione anticipata, l'ammontare della cauzione e le altre disposizioni di esecuzione degli articoli 5 e 6 costituiscono modalità d'applicazione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 120/67/CEE e degli articoli corrispondenti degli altri regolamenti di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 8

1. All'atto dell'esportazione delle merci, l'interessato deve dichiarare le quantità dei prodotti di base di cui all'allegato A, dei prodotti ottenuti dalla loro trasformazione o dei prodotti la cui assimilazione risulta dalle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, che sono stati usati nella fabbricazione delle merci stesse.

Per verificare l'esattezza di tale dichiarazione, le autorità competenti in merito prendono tutti i provvedimenti necessari, quali l'analisi delle merci, il controllo dei prodotti da usare per la fabbricazione di dette merci e la verifica delle condizioni tecniche di tale fabbricazione.

2. Quando viene effettuata l'analisi di una merce, in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, devono essere impiegati i metodi di analisi previsti dalle disposizioni comunitarie applicabili per il calcolo dell'imposta da riscuotere all'importazione nella Comunità di una merce simile.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non sono applicabili all'esportazione delle merci di cui all'allegato C.

4. Nel documento attestante l'esportazione devono essere indicate le quantità di merci esportate e le quantità di prodotti di cui al paragrafo 1, primo comma.

Articolo 9

Non viene concessa alcuna restituzione a titolo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, all'esportazione, allo stato naturale o dopo trasformazione, di merci immesse precedentemente in libera pratica ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del trattato.

Articolo 10

La quantità di prodotti di base, di prodotti assimilati o di prodotti ottenuti dalla loro trasformazione di cui ai regolamenti elencati all'articolo 1, che uno Stato membro non sottopone a dazi, prelievi o altre tasse di effetto equivalente, per l'esportazione o in seguito all'esportazione di merci nei paesi terzi, non può superare quella presa in considerazione, alle condizioni indicate all'articolo 3, per la determinazione dell'importo della restituzione prevista dal presente regolamento.

Articolo 11

Il regolamento n. 217/67/CEE è abrogato il 1° aprile 1969.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il regime previsto dal presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 28 gennaio 1969.

Per il Consiglio
Il Presidente
P. GRÉGOIRE

ALLEGATO A

Numero della tariffa doganale comune	Denominazione dei prodotti di base
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse inferiore all'1,5% ed avente tenore in peso di acqua inferiore al 5% (PG 2)
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse del 26% ed avente tenore in peso di acqua inferiore al 5% (PG 3)
ex 04.02 A III	Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del 7,5% ed avente tenore in peso di materia secca pari al 25% (PG 4)
ex 04.03	Burro avente tenore in peso di materie grasse dell'82% (PG 6)
04.05 A I b)	Uova di volatili da cortile, in guscio, fresche o conservate, diverse dalle uova da cova
ex 04.05 B I	Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati, non zuccherati
10.01	Frumento, compreso quello segalato
10.02	Segala
10.03	Orzo
10.04	Avena
10.05 B	Granturco, escluso il granturco ibrido destinato alla semina
ex 10.06 A	Riso greggio o semigreggio
ex 10.06 B	Riso lavorato
10.06 C	Rotture di riso
11.01 A	Farina di frumento (grano) e di grano segalato
11.01 B	Farina di segala
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano) duro
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano) tenero
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido
ex 17.02 A II	Lattosio avente tenore, in peso, allo stato secco del 98,5% di prodotto puro (PG 12)
17.03	Melassi, anche decolorati

ALLEGATO B

Numero della tariffa doganale comune	Denominazione delle merci
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:
	B. Gomme da masticare del genere «chewing gum»
	C. Preparazione detta «cioccolato bianco»
	D. non nominati
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
19.01	Estratti di malto

Numero della tariffa doganale comune	Denominazione delle merci
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50% in peso
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate
ex 19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed rice», «corn-flakes» e simili, esclusi i prodotti a base di riso
19.06	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
19.07	Pane, biscotti di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
21.01	Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti: A. Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè: II. altri (diversi dalla cicoria torrefatta) B. Estratti: II. altri (diversi dagli estratti di cicoria torrefatta)
ex 21.05	Zuppe e minestre preparate
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati: III. altri C. Gelati D. Iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari E. Preparazioni dette «fondute» ex F. altre, contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito), prodotti lattiero-caseari, cereali, riso o prodotti a base di cereali o di riso
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20.07: ex A. non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte: — contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito) B. altre
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande: C. Bevande alcoliche: ex V. altre, contenenti uova o giallo di uovo e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito)

Numero della tariffa doganale comune	Denominazione delle merci
29.16	Acidi-alcoli, acidi-aldeidi, acidi-chetoni, acidi-fenoli ed altri acidi a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: ex A I — VIII esteri di mannite o di sorbite A V acido gluconico, suoi sali e suoi esteri ex A VIII acido glicerico, acido glicolico, acido saccaronico, acido isosaccaronico, acido eptasaccarico, loro sali e loro esteri
29.35	Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleici: ex T. altri: — composti anidrici di mannite o di sorbite (come ad esempio, sorbitani), ad eccezione del maltolo e dell'isomaltolo
29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio e il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 29.39, 29.41 e 29.42: ex B. altri: — sorbosio, suoi sali e suoi esteri; metilglucosidi
35.01	Caseina, caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina: B. colle di caseina
35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola
38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli usati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili: A. Bozzime preparate ed appretti preparati: I. a base di sostanze amidacee
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati o compresi altrove: R. Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche ex T. altri: — prodotti derivanti dal cracking della sorbite
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietileni, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaron-indeniche, ecc.): ex C. Adesivi a base di emulsioni di resine e a base di emulsioni di silicato di sodio
39.06	Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, compreso l'acido alginico, i suoi sali e i suoi esteri; linossina: ex B. altri, esclusa la linossina

ALLEGATO C

Numero della tariffa doganale comune	Denominazione delle merci	Frumento tenero	Frumento duro	Granturco	Riso semigreggio	Orzo	Zucchero (saccarosio)	Melasso	Latte in polvere PG 2	Lattosio PG 12	Uova in guscio
		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
17.02	Altri zuccheri, sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:										
	A. Lattosio e sciroppo di lattosio:										
	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro									100	
	B. Glucosio e sciroppo di glucosio:										
	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro			210							
19.03	Paste alimentari:										
	A. Con aggiunta di uova:										
	— per chilogrammo:										
	— 1 uovo		165,4								5,25
	— 2 uova		163,8								10,50
	— 3 uova		162,2								15,75
	— 4 uova		160,6								21,00
	— 5 uova		159								26,25
	B. non nominate:										
	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero		167								
	II. altre	67	100								
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura; «puffed rice», «corn-flakes» e simili:										
	B. a base di riso				174						
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:										
	A. Lieviti naturali vivi:										
	II. Lieviti di panificazione:										
	a) secchi							425			
	b) altri							125			
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:										
	A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:										
	I. Granturco			100							
	II. Riso				174						
	B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:										
	I. Paste alimentari non ripiene, cotte		66								

Numero della tariffa doganale comune	Denominazione delle merci	Frumento tenero	Frumento duro	Granturco	Riso semigreggio	Orzo	Zucchero (saccarosio)	Melasso	Latte in polvere PG 2	Lattosio PG 12	Uova in guscio
		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
21.07 *(seguito)*	II. Paste alimentari ripiene:										
	a) cotte		41								
	b) altre		116								
22.03	Birra					27(1)					
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:										
	C. Polialcoli:										
	II. Mannite						106				
	III. Sorbite:										
	a) in soluzione acquosa:										
	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale al 2% in peso calcolata sul tenore in sorbite			172(2)							
	2. altra:										
	— ottenuta con prodotti amidacei			152(2)							
	— ottenuta con saccarosio						74(2)				
	b) altra:										
	1. contenente mannite in misura inferiore o uguale al 2% in peso, calcolata sul tenore in sorbite			245							
	2. altra						1.106				
35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:										
	A. Caseine								291		
	C. altri								(3)		
35.02	Albumine, albuminati e altri derivati delle albumine:										
	A. Albumine:										
	II. altre:										
	a) ovoalbumina e lattoalbumina										(4)

(1) Tale quantitativo si intende calcolato per la birra avente tenore compreso tra 11° Plato incluso e 13° Plato incluso. Per la birra avente tenore inferiore a 11° Plato, tale quantitativo è diminuito di 2 kg per grado Plato, essendo il tenore reale arrotondato in precedenza al grado immediatamente inferiore. Per le birre aventi tenore superiore a 13° Plato, tale quantitativo è aumentato di 2,5 kg per grado Plato, essendo il tenore reale arrotondato in precedenza al grado immediatamente superiore.

(2) Tale quantitativo si intende calcolato per una soluzione acquosa di sorbite avente tenore in materia secca di 70 % in peso. Per le soluzioni acquose di sorbite, aventi un altro tenore in materia secca, tale quantitativo è aumentato e diminuito, secondo i casi, proporzionalmente al tenore reale in materia secca e arrotondato al chilogrammo immediatamente inferiore.

(3) Quantitativo determinato in funzione della caseina usata nella fabbricazione, in ragione di 291 kg di latte in polvere (PG 2) per 100 kg di caseina.

(4) Quantitativo risultante dall'applicazione del coefficiente fissato per il calcolo dell'imposizione all'importazione.